

PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

20 novembre 2014

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 20 del mese di novembre duemilaquattordici, alle ore 15.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 novembre 2014 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

E' assente la Consigliera Barbara Ingrid CERVETTI

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano. Approvazione.

N. Protocollo: 37923/2014

Il **Sindaco Metropolitano** pone in discussione la deliberazione, il cui oggetto è soprariportato, il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lett. **A)** e dà la parola ai Consiglieri.

* * * * *

(Seguono:

- *l'illustrazione del Sindaco Metropolitano il quale, inoltre, comunica la presentazione di emendamenti da parte dei tre Gruppi Consiliari, che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera **B)**;*
 - *gli interventi dei Consiglieri De Vita e Pianasso;*
 - *le precisazioni del Sindaco Metropolitano;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

* * * * *

Il **Sindaco Metropolitano** pone ai voti la deliberazione, comprensiva degli emendamenti accolti, allegata al presente verbale sotto la lett. **C)** ed il cui oggetto è sottoriportato.

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano. Approvazione.

N. Protocollo: 37923/2014

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 18
Astenuti = 3 (De Vita - Marocco - Pianasso)
Votanti = 15

Favorevoli 15

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Fassino - Genisio - Griffa - Martano - Montà - Paolino - Tronzano)

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ml

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Proposta del Consiglio Metropolitan

N. 2/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. APPROVAZIONE.

Prot. n. 37923/2014

Il Consiglio Metropolitan

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitan di Torino, svoltesi in data 12 ottobre 2014, l'Ufficio Elettorale Centrale della Provincia di Torino, come risulta dal relativo verbale del 13 ottobre 2014, ha proclamato gli eletti, in numero di diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitan, e che in data odierna si è provveduto alla convalida degli stessi;

Attesa la necessità di regolamentare, in questa prima fase, il funzionamento del Consiglio Metropolitan, mediante l'adozione di uno specifico atto interno, prevedendo di disciplinare le procedure ordinarie che caratterizzano lo svolgimento delle assemblee consiliari, definendo sia le prerogative proprie del Sindaco della Città Metropolitan, in qualità di Presidente dell'Assemblea, (convocazione, dirige e modera la discussione, mantenimento dell'ordine, proclamazione delle votazioni ecc ...) sia il riconoscimento dei diritti dei Consiglieri per l'espletamento del proprio mandato nell'Assemblea consiliare, mediante la definizione di regole e tempi relativamente allo svolgimento dell'ordine dei lavori, alla discussione degli argomenti, agli emendamenti, agli interventi e dichiarazioni di voto, al fine di garantire la regolarità dei lavori consiliari;

Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitan di Torino, costituito da n. 14 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa (allegato **A**);

Visto l'art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, relativo all'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi;

Visto l'art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitan per l'approvazione dei regolamenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitan", costituito da n. 14 articoli, come risulta dall'allegato **A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

~~~~~

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Metropolitan di Torino, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2 Composizione e competenze**

1. Il Consiglio Metropolitan (denominato "Consiglio" nel testo che segue) è composto dal Sindaco Metropolitan, individuato dalla legge nel Sindaco del Comune di Torino, e da diciotto componenti eletti ai sensi di legge.

### **Art. 3 Presidenza**

1. Il Consiglio Metropolitan è presieduto dal Sindaco Metropolitan (denominato Presidente nel testo che segue).
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il presente regolamento.
3. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità; illustra le questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento della discussione.
4. Il Presidente è investito di poteri necessari al mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento.
5. Il Presidente ha altresì facoltà di sospendere la seduta e, con provvedimento motivato, di sciogliere l'adunanza.
6. Su ogni questione attinente lo svolgimento delle sedute consiliari, che non sia disciplinata dalla legge e dal presente regolamento, decide il Presidente. Qualora uno o più consiglieri si oppongano alle decisioni del Presidente, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco Metropolitan, in qualità di Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Sindaco, in qualità di Vice Presidente.
8. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ponderata.

### **Art. 4 Convocazione, sede e pubblicità delle sedute**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno ai rispettivi componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica.
3. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, sia inviato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Le sedute del Consiglio Metropolitan di Torino si tengono di norma nell'apposita aula del palazzo di piazza Castello 205, Torino.
5. Il Presidente può comunque stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Detto luogo non può essere fissato fuori dal territorio della Città Metropolitan.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi di trattazione di argomenti che comportino discussione ed apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita personale e sulla correttezza di persone.

7. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e un funzionario per la verbalizzazione.
8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare i Revisori dei Conti.

#### **Art. 5 Sedute e votazione delle deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce, in sedute ordinarie o d'urgenza, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. S'intende che abbiano partecipato al voto i componenti che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.
3. Qualora sulla proposta risulti una parità di voti, la votazione è "senza esito" e la proposta stessa può essere sottoposta all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta; nel caso persista la parità di voti la proposta stessa verrà sottoposta all'esame del Consiglio nel corso di una successiva seduta, salvo ritiro del proponente.
4. Le deliberazioni del Consiglio vengono pubblicate sul sito Istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 6 Numero legale**

1. Il numero legale in prima convocazione è rappresentato dalla presenza di almeno 10 componenti incluso il Presidente e in seconda convocazione con la presenza di almeno 6 componenti, incluso il Presidente.
2. Prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiedere la verifica del numero legale, nel qual caso la verifica viene disposta dal Presidente mediante appello nominale.
3. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo massimo di un'ora, ovvero scioglierla, oppure rinviare la trattazione degli argomenti ad una nuova seduta.

#### **Art. 7 Adunanze di seconda convocazione**

1. Le adunanze di seconda convocazione devono essere convocate contestualmente all'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono.
2. Il numero legale per la validità dell'adunanza di seconda convocazione è stabilita in numero 6 componenti, incluso il Presidente.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono, e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale.

#### **Art. 8 Ordine dei lavori, inizio delle sedute e discussione**

1. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e fino al termine della stessa. Nel caso di urgenza, l'ordine del giorno è pubblicato esclusivamente il giorno stesso della riunione.
3. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta di seconda convocazione.
4. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
5. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.

6. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente indicando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
7. Ciascun Consigliere può intervenire, per il primo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti **7**; per il secondo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti **3** ; per l'intervento relativo alle dichiarazioni di voto minuti **10** .
8. Prima della votazione su una proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale.
9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte di almeno quattro Consiglieri Metropolitan, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale per l'istruttoria.

#### **Art. 9 Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio ha facoltà di deliberare l'istituzione di Commissioni Consiliari composte da Consiglieri Metropolitan. La composizione delle Commissioni è definita con deliberazione del Consiglio Metropolitan - su proposta dei Capigruppo -, nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi e del principio di rappresentatività politica.
2. Ogni Commissione Consiliare elegge nel proprio seno, nella prima riunione, il presidente e il vice presidente a maggioranza dei componenti della stessa.
3. Il presidente convoca le riunioni di commissione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Metropolitan, redige l'ordine del giorno, presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la commissione è convocata dal vice presidente.
4. Per la predisposizione e l'invio dell'avviso di convocazione contenete l'ordine del giorno, si osservano le modalità previste dall'art. 4 per la convocazione del consiglio metropolitan.
5. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un impiegato del Servizio Consiglio, designato dal dirigente responsabile del servizio.
6. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati.
7. Qualora all'ora della riunione manchi il numero legale utile per la valida costituzione della commissione il presidente dichiara deserta la seduta stessa ove la mancanza del numero legale si protragga per più di 30 minuti da quella di convocazione.
8. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
9. Per l'espletamento dei propri compiti le commissioni possono provvedere alla consultazione di soggetti interessati esterni o interni all'ente e tenere udienze conoscitive. Le audizioni esterne previste dalle commissioni vengono convocate dai presidenti delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Metropolitan.
10. La presenza dei consiglieri alla commissione è attestata dal verbale della seduta e dalla firma apposta su apposito registro.
11. Di ogni seduta delle commissioni consiliari è redatto un verbale sotto forma di resoconto sommario supportato da registrazione digitale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

#### **Art. 10 Segreteria**

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale; in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicesegretario Generale.
2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni al fine del regolare svolgimento delle sedute, con funzioni consultive e referenti; in particolare, provvede all'appello nominale, e cura il processo verbale delle sedute, avvalendosi dell'apposito ufficio di segreteria.

**Art. 11 Modalità della votazione**

1. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica, ove possibile, ovvero per alzata di mano e/o appello nominale, salvi i casi in cui la legge o il regolamento richiedano modalità diverse.

**Art. 12 Processo verbale**

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale sintetico, che contiene i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni, l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale da parte degli interessati.
2. Il processo verbale è approvato con votazione all'inizio della seduta successiva. La votazione viene effettuata con voto elettronico e/o appello nominale.
3. Il Processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e viene messo a disposizione di tutti i componenti del Consiglio.
4. Non costituisce processo verbale la trascrizione della registrazione del dibattito svoltosi durante la seduta.

**Art. 13 Segreteria e verbalizzazione**

1. Le attività di supporto, segreteria e verbalizzazione delle sedute sono svolte dalla Segreteria Generale e dagli Uffici del Servizio Consiglio.

**Art. 14 Modifiche e integrazioni**

1. Per qualunque istituto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento, il Consiglio durante la propria attività può deliberare modificazioni e/o integrazioni al presente atto, ovvero adottare specifiche decisioni.



# ALLEGATO B

Torino, 10 Novembre 2014



Emendamenti Regolamento Consiglio

a Presidente del Consiglio Metropolitanano

Proposte di emendamento alla bozza di Regolamento del Consiglio Metropolitanano dei consiglieri: Marocco Marco e De Vita Dimitri

| Art. 2: Composizione e competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>1. Il Consiglio Metropolitanano (denominato "Consiglio" nel testo che segue) è composto dal Sindaco Metropolitanano, individuato dalla legge nel Sindaco del Comune di Torino (fino alla scadenza prevista dalla legge, ovvero fino all'insediamento degli organi statutari), e da diciotto componenti eletti ai sensi di legge.</p> <p><b>(AGGIUNTA)</b></p> <p>3. Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche i Sindaci del territorio della Città metropolitana, senza diritto di voto, come disciplinato dallo Statuto dell'Ente. Questo per favorire la partecipazione del territorio alle decisioni.</p> | <p>1. Il Consiglio Metropolitanano (denominato "Consiglio" nel testo che segue) è composto dal Sindaco Metropolitanano, individuato dalla legge nel Sindaco del Comune di Torino, e da diciotto componenti eletti ai sensi di legge.</p> <p>2. Il Consiglio può costituire gruppi di lavoro per la trattazione di argomenti specifici, disciplinando composizione, competenze e modalità di funzionamento.</p> |

**Art. 3: Presidenza**

| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                                      | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco Metropolitan, in qualità di Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.</p> <p><b>(AGGIUNTA)</b></p> <p>7 bis. Il Vicepresidente è eletto dal consiglio metropolitano a maggioranza qualificata.</p> | <p>1. Il Consiglio Metropolitan è presieduto dal Sindaco Metropolitan (denominato Presidente nel testo che segue).</p> <p>2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il presente regolamento.</p> <p>3. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità; illustra le questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento della discussione.</p> <p>4. Il Presidente è investito di poteri necessari al mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento.</p> <p>5. Il Presidente ha altresì facoltà di sospendere la seduta e, con provvedimento motivato, di sciogliere l'adunanza.</p> <p>6. Su ogni questione attinente lo svolgimento delle sedute consiliari, che non sia disciplinata dalla legge e dal presente regolamento, decide il Presidente. Qualora uno o più consiglieri si oppongano alle decisioni del Presidente, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.</p> <p>7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco Metropolitan, in qualità di Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Sindaco, in qualità di Vice Presidente.</p> <p>8. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ponderata.</p> |

**Art. 4: Convocazione, sede e pubblicità delle sedute**

| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica.                                                                                                                                                        | 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno ai rispettivi componenti.<br>2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene inviata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale e un funzionario per la verbalizzazione                                                                                                                                                                              | 3. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, sia inviato almeno ventiquattro ore prima della seduta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare i Revisori dei Conti. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano da trattare argomenti quali approvazione di bilancio consuntivo, preventivo, variazioni di bilancio i Revisori dei Conti sono tenuti a partecipare alle sedute, pena la non regolarità della seduta stessa. | 4. Le sedute del Consiglio Metropolitan di Torino si tengono di norma nell'apposita aula del palazzo di piazza Castello 205, Torino.<br>5. Il Presidente può comunque stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Detto luogo non può essere fissato fuori dal territorio della Città Metropolitan.<br>6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi di trattazione di argomenti che comportino discussione ed apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita personale e sulla correttezza di persone.<br>7. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e un funzionario per la verbalizzazione.<br>8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare i Revisori dei Conti. |

**Art. 5: Sedute e votazione delle deliberazioni**

| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>(AGGIUNTA)</b></p> <p>3 bis. Lo Statuto della Città Metropolitana è approvato col voto palese e favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nel caso sia approvata col il voto favorevole della sola maggioranza, la proposta deve essere portata per una seconda lettura in altra seduta in cui deve ricevere altrettanta minima votazione favorevole da tenersi non prima di un mese dalla prima lettura.</p> | <p>1. Il Consiglio si riunisce, in sedute ordinarie o d'urgenza, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.</p> <p>2. S'intende che abbiano partecipato al voto i componenti che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.</p> <p>3. Qualora sulla proposta risulti una parità di voti, la votazione è "senza esito" e la proposta stessa può essere sottoposta all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta; nel caso persista la parità di voti la proposta stessa verrà sottoposta all'esame del Consiglio nel corso di una successiva seduta, salvo ritiro del proponente.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio vengono pubblicate sul sito Istituzionale dell'Ente.</p> |

**Art. 6: Numero legale**

| Emendamento                                                                                                                                                                                                      | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Il numero legale in prima convocazione è rappresentato dalla presenza di almeno 13 componenti incluso il Presidente e in seconda convocazione con la presenza di almeno 10 componenti, incluso il Presidente. | <p>1. Il numero legale in prima convocazione è rappresentato dalla presenza di almeno 10 componenti incluso il Presidente e in seconda convocazione con la presenza di almeno 6 componenti, incluso il Presidente.</p> <p>2. Prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiedere la verifica del numero legale, nel qual caso la verifica viene disposta dal Presidente mediante appello nominale.</p> <p>3. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo massimo di un'ora, ovvero scioglierla, oppure rinviare la trattazione degli argomenti ad una nuova seduta.</p> |

**Art. 7: Adunanze di seconda convocazione**

| Emendamento                                                                                                                                  | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Il numero legale per la validità dell'adunanza di seconda convocazione è stabilita in numero 10 componenti, incluso il Presidente.</p> | <p>1. Le adunanze di seconda convocazione devono essere convocate contestualmente all'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono.</p> <p>2. Il numero legale per la validità dell'adunanza di seconda convocazione è stabilita in numero 6 componenti, incluso il Presidente.</p> <p>3. Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono, e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale.</p> |

**Art. 8: Ordine dei lavori, inizio delle sedute e discussione**

| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente sentiti i consiglieri anziani delle liste che hanno eletto componenti. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta.</p>                                                                                                                      | <p>1. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio almeno il terzo giorno precedente quello della riunione e fino al termine della stessa. Nel caso di urgenza, l'ordine del giorno è pubblicato esclusivamente il giorno stesso della riunione.</p>                                                                            | <p>2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione e fino al termine della stessa. Nel caso di urgenza, l'ordine del giorno è pubblicato esclusivamente il giorno stesso della riunione.</p>                                                                                                                     |
| <p>5. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare o integrare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.</p>                                                                                                        | <p>3. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta di seconda convocazione.</p>                                                                                                    |
| <p>9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte di almeno tre Consiglieri Metropolitan, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale per l'istruttoria.</p> | <p>4. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.</p> <p>5. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>6. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente indicando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.</p>                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>7. Ciascun Consigliere può intervenire, per il primo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti 7; per il secondo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti 3 ; per l'intervento relativo alle dichiarazioni di voto minuti 10 .</p>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>8. Prima della votazione su una proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello</p>                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>principale.</p> <p>9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte di almeno quattro Consiglieri Metropolitan, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale per l'istruttoria.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Art. 9: Segreteria

| Emendamento                                                                                                                                                                                                                                                             | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni al fine del regolare svolgimento delle sedute, con funzioni consultive e referenti; in particolare, provvede all'appello nominale, e redige il processo verbale delle sedute.</p> <p>Da verificare come Art.12</p> | <p>1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale; in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicesegretario Generale.</p> <p>2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni al fine del regolare svolgimento delle sedute, con funzioni consultive e referenti; in particolare, provvede all'appello nominale, e cura il processo verbale delle sedute, avvalendosi dell'apposito ufficio di segreteria.</p> |



| Art. 11: Processo verbale                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emendamento                                                                                                                                                                                                                     | Testo Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>2. Il processo verbale è approvato con votazione all'inizio della seduta successiva. La votazione viene effettuata con voto elettronico e/o appello nominale.</p>                                                            | <p>1. Di ogni seduta si redige il processo verbale sintetico, che contiene i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni, l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale da parte degli interessati.</p>                                                                                                                                                         |
| <p>3. Il Processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e viene messo a disposizione di tutti i componenti del Consiglio e reso pubblico tramite sito istituzionale in apposita sezione "trasparenza".</p> | <p>2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione, essa viene effettuata con voto elettronico e/o appello nominale.</p> <p>3. Il Processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale e viene messo a disposizione di tutti i componenti del Consiglio.</p> <p>4. Non costituisce processo verbale la trascrizione della registrazione del dibattito svoltosi durante la seduta.</p> |

## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

**EMENDAMENTO AL TITOLO** dopo la parola "METROPOLITANO" aggiungere

AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI TORINO

### **EMENDAMENTI ALL'ART.1**

sostituire ART. 1 con

*Art. 1 Il presente regolamento disciplina in via provvisoria il funzionamento del Consiglio Metropolitan, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Consiglio metropolitano, che sarà deliberato a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Ente.*

### **EMENDAMENTI ALL'ART.4 comma 2**

Tra la parola "giorno" e la parola "prima" inserire

*ed i relativi allegati, vengono inviati ai consiglieri almeno cinque giorni*

### **EMENDAMENTI ALL'ART.4 comma 7**

Tra la parola "Generale" e " e un" inserire

*della Provincia di Torino*

### **EMENDAMENTI ALL'ART 6, comma 1**

*Dopo la parola Presidente eliminare il resto del periodo*

### **EMENDAMENTO ALL'ART. 7**

*Eliminare i comma 1, 2 e 3 e sostituire con*

**Art. 7, Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

*1. I Consiglieri metropolitani dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in Gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione. Qualora un*

*consigliere intenda abbandonare la lista nella quale è stato eletto, confluirà nel gruppo misto dandone comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale della Provincia.*

*2. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio Capogruppo che ne dà comunicazione entro cinque giorni al Sindaco metropolitano e per conoscenza al Segretario generale della Provincia .*

*3. In mancanza di comunicazione scritta da parte del Gruppo consiliare circa la designazione del Capogruppo assume la funzione pro tempore il Consigliere anziano per cifra elettorale.*

*4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco Metropolitano, ai fini della programmazione delle attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione che il Sindaco intende sottoporvi.*

*5. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, la Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal ViceSindaco metropolitano.*

*6. In assenza del Capogruppo alla Conferenza dei Capigruppo può partecipare un altro Consigliere del gruppo delegato dal Capogruppo.*

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.8 comma 7**

Sostituire la parola "10" con "5"

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.8 comma 9**

Sostituire la parola "quattro" con "un terzo dei"

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.8 comma 9**

Dopo la parola "Generale" aggiungere

**della Provincia di Torino**

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.8 aggiungere comma 10**

*10. Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, può invitare ad intervenire alle riunioni sindaci e assessori dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, dirigenti e funzionari della Città metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, nonché altri soggetti interessati ai lavori in base all'ordine del giorno stabilito.*

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.9 comma 5**

Dopo la parola "Consiglio" aggiungere

**della Provincia di Torino**

#### **EMENDAMENTI ALL'ART.10 comma 1 e 2**

Dopo la parola "Generale" aggiungere

*della Provincia di Torino*

**EMENDAMENTI ALL'ART.12 comma 3**

**Dopo la parola "Generale" aggiungere**

*della Provincia di Torino*

**EMENDAMENTI ALL'ART.13 comma 1**

**Dopo la parola "Consiglio" aggiungere**

*della Provincia di Torino*

**EMENDAMENTI ALL'ART.14 comma 1**


**Dopo la parola "decisioni" aggiungere**

*con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio*

**EMENDAMENTO Art. 15**

**Aggiungere Art. 15 Norma di rinvio**

*1. Per quanto non specificamente previsto si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U.E.L.*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Falli', is written on the right side of the page. The signature is cursive and somewhat stylized.

Al Presidente del Consiglio Metropolitan  
On. Piero Fassino

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Metropolitan

Emendamenti

Art. 4: Convocazione, sede e pubblicità delle sedute

Al punto 2 sostituire “tre giorni” con “cinque giorni”

Al punto 3 sostituire “ventiquattro ore” con “quarantotto ore”

Art. 6: Numero legale

Al punto 1 sostituire “presenza di almeno sei componenti, incluso il Presidente” con “presenza di almeno sei componenti, escluso il Presidente”

Al punto 4 sostituire “un’ora” con “mezz’ora”

Art. 7: Adunanze di seconda convocazione

Al punto 2 sostituire “incluso il Presidente” con “escluso il Presidente”

Art. 8: Ordine dei lavori, inizio delle sedute e discussioni


Al punto 3 sostituire “un’ora” con “mezz’ora”

Al punto 9 sostituire “quattro Consiglieri Metropolitan” con “tre Consiglieri Metropolitan”

Torino, 20/11/2014

Lista Civica Alternativa – per il Territorio

Cesare Pianasso



**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Proposta del Consiglio Metropolitan**

*N. 2/2014*

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO. APPROVAZIONE.

Prot. n. 37923/2014

**Il Consiglio Metropolitan**

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitan di Torino, svoltesi in data 12 ottobre 2014, l'Ufficio Elettorale Centrale della Provincia di Torino, come risulta dal relativo verbale del 13 ottobre 2014, ha proclamato gli eletti, in numero di diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitan, e che in data odierna si è provveduto alla convalida degli stessi;

Attesa la necessità di regolamentare, in questa prima fase, il funzionamento del Consiglio Metropolitan, mediante l'adozione di uno specifico atto interno, prevedendo di disciplinare le procedure ordinarie che caratterizzano lo svolgimento delle assemblee consiliari, definendo sia le prerogative proprie del Sindaco della Città Metropolitan, in qualità di Presidente dell'Assemblea, (convocazione, dirige e modera la discussione, mantenimento dell'ordine, proclamazione delle votazioni ecc ...) sia il riconoscimento dei diritti dei Consiglieri per l'espletamento del proprio mandato nell'Assemblea consiliare, mediante la definizione di regole e tempi relativamente allo svolgimento dell'ordine dei lavori, alla discussione degli argomenti, agli emendamenti, agli interventi e dichiarazioni di voto, al fine di garantire la regolarità dei lavori consiliari;

Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitan di Torino, costituito da n. 16 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A);

Visto l'art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, relativo all'adozione del regolamento per il funzionamento degli organi;

Visto l'art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitan per l'approvazione dei regolamenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitan", costituito da n. 16 articoli, come risulta dall'allegato **A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria il funzionamento del Consiglio Metropolitan di Torino, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Consiglio Metropolitan, che sarà deliberato a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto del nuovo Ente.

### **Art. 2 Composizione e competenze**

1. Il Consiglio Metropolitan (denominato "Consiglio" nel testo che segue) è composto dal Sindaco Metropolitan, individuato dalla legge nel Sindaco del Comune di Torino, e da diciotto componenti eletti ai sensi di legge.

### **Art. 3 Presidenza**

1. Il Consiglio Metropolitan è presieduto dal Sindaco Metropolitan (denominato Presidente nel testo che segue).
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il presente regolamento.
3. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarità; illustra le questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento della discussione.
4. Il Presidente è investito di poteri necessari al mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e del presente regolamento.
5. Il Presidente ha altresì facoltà di sospendere la seduta e, con provvedimento motivato, di sciogliere l'adunanza.
6. Su ogni questione attinente lo svolgimento delle sedute consiliari, che non sia disciplinata dalla legge e dal presente regolamento, decide il Presidente. Qualora uno o più consiglieri si oppongano alle decisioni del Presidente, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
7. In caso di assenza o impedimento del Sindaco Metropolitan, in qualità di Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Sindaco, in qualità di Vice Presidente.
8. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ponderata.

### **Art. 4 Convocazione, sede e pubblicità delle sedute**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno ai rispettivi componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, ed i relativi allegati vengono inviati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta, esclusivamente per via telematica.
3. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno, sia inviato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Le sedute del Consiglio Metropolitan di Torino si tengono di norma nell'apposita aula del palazzo di piazza Castello 205, Torino.
5. Il Presidente può comunque stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Detto luogo non può essere fissato fuori dal territorio della Città Metropolitan.



6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi di trattazione di argomenti che comportino discussione ed apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita personale e sulla correttezza di persone.
7. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale dell'Ente, e un funzionario per la verbalizzazione.
8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare i Revisori dei Conti.

#### **Art. 5 Sedute e votazione delle deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce, in sedute ordinarie o d'urgenza, per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. S'intende che abbiano partecipato al voto i componenti che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.
3. Qualora sulla proposta risulti una parità di voti, la votazione è "senza esito" e la proposta stessa può essere sottoposta all'esame del Consiglio nel corso della stessa seduta; nel caso persista la parità di voti la proposta stessa verrà sottoposta all'esame del Consiglio nel corso di una successiva seduta, salvo ritiro del proponente.
4. Lo Statuto della Città Metropolitana è approvato col voto palese e favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nel caso sia approvata con il voto favorevole della sola maggioranza, la proposta deve essere portata per una seconda lettura in altra stesura in cui deve ricevere altrettanta minima votazione favorevole da tenersi non prima di un mese dalla prima lettura.
5. Le deliberazioni del Consiglio vengono pubblicate sul sito Istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 6 Numero legale**

1. Il numero legale in prima convocazione è rappresentato dalla presenza di almeno 10 componenti incluso il Presidente e in seconda convocazione con la presenza di almeno 10 componenti, incluso il Presidente.
2. Prima di ogni deliberazione, ciascun componente può richiedere la verifica del numero legale, nel qual caso la verifica viene disposta dal Presidente mediante appello nominale.
3. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo massimo di mezz'ora, ovvero scioglierla, oppure rinviare la trattazione degli argomenti ad una nuova seduta.

#### **Art. 7 Adunanze di seconda convocazione**

1. Le adunanze di seconda convocazione devono essere convocate contestualmente all'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono.
2. Il numero legale per la validità dell'adunanza di seconda convocazione è stabilita in numero 10 componenti, incluso il Presidente.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono, e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale.

#### **Art. 8 Ordine dei lavori, inizio delle sedute e discussione**

1. L'ordine del giorno è formato e sottoscritto dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio almeno il terzo giorno precedente quello della riunione e fino al termine della stessa. Nel caso di urgenza, l'ordine del giorno è pubblicato esclusivamente il giorno stesso della riunione.
3. Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta di seconda convocazione.
4. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
5. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.
6. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente indicando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
7. Ciascun Consigliere può intervenire, per il primo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti **7**; per il secondo intervento nella discussione delle deliberazioni per minuti **3**; per l'intervento relativo alle dichiarazioni di voto minuti **5**.
8. Prima della votazione su una proposta, si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, vengono posti in votazione dapprima quelli soppressivi, quindi quelli sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale.
9. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte di almeno quattro Consiglieri Metropolitan, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale dell'Ente per l'istruttoria.
10. Il Presidente, su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, può invitare ad intervenire alle riunioni sindaci e assessori dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana, dirigenti e funzionari della Città Metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, nonché altri soggetti interessati ai lavori in base all'ordine del giorno stabilito.

#### **Art. 9 Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri metropolitan dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in Gruppi consiliari, la cui composizione è determinata all'appartenenza alla lista di elezione. Qualora un consigliere intenda abbandonare la lista nella quale è stato eletto, confluirà nel gruppo misto dandone comunicazione al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale dell'Ente.
2. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio Capogruppo che ne dà comunicazione entro cinque giorni al Sindaco Metropolitan e per conoscenza al Segretario Generale dell'Ente.
3. In mancanza di comunicazione scritta da parte del Gruppo consiliare circa la designazione del Capogruppo assume la funzione pro tempore il Consigliere anziano per cifra elettorale.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco Metropolitan, ai fini della programmazione delle attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione che il Sindaco intende sottoporvi.
5. In caso di impedimento del Sindaco Metropolitan, la conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Vice Sindaco Metropolitan.
6. In assenza del Capogruppo alla Conferenza dei Capigruppo può partecipare un altro Consigliere del gruppo delegato dal Capogruppo.

#### **Art. 10 Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio ha facoltà di deliberare l'istituzione di Commissioni Consiliari composte da Consiglieri Metropolitani. La composizione delle Commissioni è definita con deliberazione del Consiglio Metropolitan - su proposta dei Capigruppo -, nel rispetto della consistenza numerica dei Gruppi e del principio di rappresentatività politica.
2. Alle sedute delle Commissioni Consiliari può partecipare il Sindaco Metropolitan.
3. Ogni Commissione Consiliare elegge nel proprio seno, nella prima riunione, il presidente e il vice presidente a maggioranza dei componenti della stessa.
4. Il presidente convoca le riunioni di commissione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Metropolitan, redige l'ordine del giorno, presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la commissione è convocata dal vice presidente.
5. Per la predisposizione e l'invio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, si osservano le modalità previste dall'art. 4 per la convocazione del consiglio metropolitan.
6. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un impiegato del Servizio Consiglio dell'Ente, designato dal dirigente responsabile del servizio.
7. Le sedute delle commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati.
8. Qualora all'ora della riunione manchi il numero legale utile per la valida costituzione della commissione il presidente dichiara deserta la seduta stessa ove la mancanza del numero legale si protragga per più di 30 minuti da quella di convocazione.
9. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.
10. Per l'espletamento dei propri compiti le commissioni possono provvedere alla consultazione di soggetti interessati esterni o interni all'ente e tenere udienze conoscitive. Le audizioni esterne previste dalle commissioni vengono convocate dai presidenti delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Metropolitan.
11. La presenza dei consiglieri alla commissione è attestata dal verbale della seduta e dalla firma apposta su apposito registro.
12. Di ogni seduta delle commissioni consiliari è redatto un verbale sotto forma di resoconto sommario supportato da registrazione digitale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

#### **Art. 11 Segreteria**

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale dell'Ente; in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicesegretario Generale dell'Ente.
2. Il Segretario Generale dell'Ente partecipa alle riunioni al fine del regolare svolgimento delle sedute, con funzioni consultive e referenti; in particolare, provvede all'appello nominale, e cura il processo verbale delle sedute, avvalendosi dell'apposito ufficio di segreteria.

#### **Art. 12 Modalità della votazione**

1. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica, ove possibile, ovvero per alzata di mano e/o appello nominale, salvi i casi in cui la legge o il regolamento richiedano modalità diverse.

#### **Art. 13 Processo verbale**

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale sintetico, che contiene i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni, l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato, l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale da parte degli interessati.
2. Il processo verbale è approvato con votazione all'inizio della seduta successiva. La votazione viene effettuata con voto elettronico e/o appello nominale.

3. Il Processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Ente e viene messo a disposizione di tutti i componenti del Consiglio e reso pubblico tramite il sito Istituzionale dell'Ente.
4. Non costituisce processo verbale la trascrizione della registrazione del dibattito svoltosi durante la seduta.

#### **Art. 14 Segreteria e verbalizzazione**

1. Le attività di supporto, segreteria e verbalizzazione delle sedute sono svolte dalla Segreteria Generale e dagli Uffici del Servizio Consiglio dell'Ente.

#### **Art. 15 Modifiche e integrazioni**

1. Per qualunque istituto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento, il Consiglio durante la propria attività può deliberare modificazioni e/o integrazioni al presente atto, ovvero adottare specifiche decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

#### **Art. 16 Norma di rinvio**

1. Per quanto non specificatamente previsto si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U.E.L